

	STATUTO	
	"FONDAZIONE SANTA MARTA"	
	<i>Approvato dall'Ordinario Diocesano con Decreto n. 362 del 22 agosto 2019</i>	
	Articolo 1 - Costituzione - Denominazione - Durata e Sede	
	E' costituita la "FONDAZIONE SANTA MARTA".	
	La Fondazione è persona giuridica canonica pubblica, eretta da S.E. Rev.ma Mons. Francesco OLIVA, Vescovo di Locri-Gerace, con proprio Decreto n. 362 del 22 agosto 2019.	
	La Fondazione rientra nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni, disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché dalle norme del Codice di Diritto Canonico, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione e, temporaneamente, delle Leggi speciali in materia di O.N.L.U.S.	
	Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad essa si applicano le disposizioni del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 (disciplina delle "O.N.L.U.S.") per quanto non abrogate dalle norme sopra richiamate.	
	Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione	
	"FONDAZIONE SANTA MARTA - ETS"	
	Fino a tale evento, la Fondazione utilizzerà - temporaneamente - nella denominazione l'acronimo di "O.N.L.U.S." oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.	
	La durata della Fondazione è prevista a tempo indeterminato.	
	Essa si scioglie in caso di:	
	a. raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	b. impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;	
	c. decisione del Vescovo Diocesano;	

	d. deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste nel	
	presente statuto e approvata dal Vescovo di Locri-Gerace;	
	e. paralisi degli organi amministrativi protrattasi per oltre un anno.	
	La Fondazione può svolgere attività in Italia e all'estero e ha sede in Locri (RC).	
	Lo spostamento della sede legale nel medesimo Comune non comporterà modifica statuta-	
	ria e verrà effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.	
	La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia e sia all'estero, sedi secondarie, rappre-	
	sentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.	
	Articolo 2 - Scopi	
	La Fondazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, si propone di provvedere nel territo-	
	rio della Diocesi di Locri-Gerace, sotto l'indirizzo pastorale del Vescovo Diocesano e della	
	Caritas, allo svolgimento di tutte le attività - nel settore dell'assistenza sociale - dirette	
	alla promozione, al sostegno ed alla gestione di iniziative e servizi a carattere caritativo-	
	assistenziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi mensa, dormitori, cen-	
	tri di ascolto, raccolta e distribuzione viveri ed indumenti nonché, in via connessa, alla	
	formazione di coloro che operano all'interno della Fondazione stessa e della Caritas dioce-	
	sana o, più in generale, nell'ambito della pastorale della carità.	
	La Fondazione, inoltre, attua - nel rispetto delle esigenze di chiarezza e trasparenza nei	
	confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni - le seguenti iniziati-	
	ve:	
	a. formare e promuovere il volontariato ed il servizio civile;	
	b. valorizzare la cultura della non violenza e dell'accoglienza;	
	c. organizzare, gestire, promuovere e dirigere strutture, impianti e servizi adibiti allo	
	svolgimenti di attività caritatevoli e formative (mense, istituzioni cattoliche, etc.) dove sia	
	sentita la necessità di assistenza nel territorio diocesano;	

	d. promuovere, avviare, organizzare, coordinare e gestire progetti di accoglienza e di ospitalità;	
	e. favorire, organizzare e sostenere azioni di accoglienza e di inserimento sociale delle persone senza fissa dimora, in stato di emergenza e di grave disagio, fisico, psichico e morale;	
	f. dare sostegno agli interventi e alle iniziative di "Centri di Ascolto e di Aiuto" realizzati dalla Caritas nell'ambito della Diocesi, per fornire supporto costante e diretto alle persone in difficoltà economica, fisica e morale e favorire i rapporti dei "Centri di ascolto e di Aiuto" con le Istituzioni, con le Amministrazioni e con i servizi sociali e sanitari nell'ambito della Diocesi;	
	g. promuovere, organizzare e gestire corsi formazione per il clero, per i religiosi e per i laici della Diocesi sulle tematiche evangeliche della carità cristiana e di quelle connesse della promozione umana e sociale, favorendo, a tale scopo, iniziative di formazione e di educazione cristiana nonché progetti scuola-lavoro, tirocini, stage, campi scuola, attività ed esperienze di consumo critico e di tutela ambientale;	
	h. collaborare operativamente con la Caritas in ogni iniziativa di volontariato e di solidarietà sociale, compresa la protezione civile in caso di calamità o di emergenze.	
	i. valorizzare, promuovere, organizzare attività di recupero, restauro ed amministrazione dei beni ecclesiastici e di quelli di rilevante valore artistico-storico-culturale della Diocesi;	
	l. erogare corsi di formazione destinati al personale della scuola, in almeno uno degli ambiti previsti dall'allegato 1 alla Direttiva ex DM 170/2016.	
	La Fondazione esercita dunque, in via esclusiva e/o principale, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	La Fondazione orienta tutte le proprie attività allo scopo di diffondere il Vangelo della Carità, secondo i principi evangelici, le norme e il Magistero della Chiesa Cattolica e, pertan-	

	to, rigetta e rifugge qualunque attività che sia in contrasto con la dottrina cristiana.	
	Al fine di realizzare i propri fini istituzionali, la Fondazione opererà nei settori della bene-	
	ficenza, dell'assistenza sociale, dell'educazione, della promozione sociale, dell'economia so-	
	lidale e cooperativistica, della formazione e dell'attività missionaria.	
	Per il raggiungimento dei propri obiettivi la Fondazione, tra l'altro, potrà:	
	a. realizzare studi e ricerche sulle situazioni di bisogno e di disagio, per scoprirne le cause,	
	al fine di preparare piani di intervento, sia preventivi e sia curativi, nel quadro della pro-	
	grammazione pastorale unitaria della Diocesi e, in special modo, della Caritas Diocesana,	
	nonché per stimolare l'azione delle istituzioni civili, a tutti i livelli;	
	b. fornire, direttamente o tramite soggetti terzi, aiuti a persone svantaggiate o in condi-	
	zioni di fragilità economica, spirituale, psicologica, morale, familiare;	
	c. gestire, direttamente o tramite protocolli d'intesa con altre organizzazioni pubbliche o	
	private, le iniziative e le opere caritativo-assistenziali promosse dalla Diocesi e, in special	
	modo, dalla Caritas Diocesana;	
	d. avviare collaborazioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini statuari	
	e, in particolare, per la promozione della cultura della carità e la promozione umana inte-	
	grale;	
	e. interagire e collaborare, per conto della Caritas Diocesana, con le altre Caritas Diocesa-	
	ne e/o con gli enti che operano per conto delle stesse;	
	f. promuovere la raccolta di fondi per le finalità sopra elencate;	
	g. svolgere ogni altra attività idonea di supporto, anche economico, al perseguimento delle	
	proprie finalità istituzionali;	
	h. realizzare tutte quelle attività, direttamente o indirettamente, connesse con quelle di	
	cui ai punti precedenti, che risultassero utili e opportune per il raggiungimento dei fini	
	statuari, nonché attività diverse da quelle istituzionali, esclusivamente in via secondaria	

	e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del	
	Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod. ed integr.	
	Restano di esclusiva competenza della Caritas Diocesana le attività di indirizzo pastorale,	
	di animazione e promozione della carità nella Comunità ecclesiale e del coordinamento	
	delle opere caritative diocesane.	
	Articolo 3 - Attività accessorie e connesse	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro provvedere:	
	a. alla stipula di ogni opportuno atto o contratto utile e/o necessario alla realizzazione dei	
	propri scopi ed all'attuazione delle proprie delibere (finanziamenti, prestiti, fidi e mutui, a	
	breve o a lungo termine);	
	b. alla locazione, all'assunzione in concessione o comodato, ed all'acquisto, in proprietà o in	
	diritto di superficie, di beni immobili;	
	c. alla stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con Enti Pubblici o Privati, che siano	
	considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	d. all'amministrazione e gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o	
	di altri beni comunque posseduti;	
	e. alla stipula di convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività,	
	nonché di studi specifici e consulenze;	
	f. alla partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la	
	cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi	
	a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concor-	
	rere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;	
	g. alla promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla	
	pubblicazione dei relativi atti o documenti, e di tutte quelle iniziative ed eventi idonei a	
	favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della	

	Fondazione e il pubblico;	
	h. alla erogazione di premi e borse di studio;	
	i. allo svolgimento di attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o in-	
	direttamente, ai settori d'interesse della Fondazione ed allo svolgimento di attività di ri-	
	cerca scientifica svolta direttamente dall'ente ovvero da essa affidata ad università ed enti	
	di formazione di alto valore;	
	j. allo svolgimento, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di attività di	
	commercializzazione;	
	k. allo svolgimento di ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle	
	finalità istituzionali.	
	È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a	
	queste direttamente connesse, purché secondarie e strumentali rispetto all'attività di inte-	
	resse generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.	
	Articolo 4 - Patrimonio	
	La dotazione patrimoniale della Fondazione è costituita dalla somma di Euro 30.000	
	(trentamila).	
	Il patrimonio della Fondazione è altresì composto:	
	a. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi	
	titolo, di denaro o beni mobili ed immobili e/o altre utilità impiegabili per il perseguimento	
	degli scopi;	
	b. dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi	
	quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;	
	c. dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del	
	patrimonio;	
	d. dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione,	

	può essere destinata ad incrementare il patrimonio;	
	e. dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.	
	La Fondazione trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statutari:	
	a. da rendite di beni patrimoniali;	
	b. da raccolte ordinarie e straordinarie;	
	c. da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni.	
	E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi patrimoniali o riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, dal Diritto Canonico o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore, che per legge, statuto o regolamento abbiano le medesime finalità.	
	Articolo 5 - Organi della Fondazione	
	Sono organi della Fondazione:	
	a. il Presidente	
	b. il Consiglio di Amministrazione;	
	c. l'Organo di Controllo.	
	Tutte le cariche sono nominate dal Vescovo Diocesano con proprio Decreto, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermate, fatta salva la revoca da parte del Vescovo, senza obbligo di motivazione.	
	Le adunanze degli organi collegiali sono convocate da chi le presiede con avviso scritto, inviato con qualsiasi mezzo che consenta di conservare prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.	
	Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei membri. Per la	

validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per l'esecutività degli atti di amministrazione straordinaria adottati dagli organi della
Fondazione è necessaria:

a. la licenza dell'Ordinario diocesano di Locri-Gerace per gli atti di cui al canone 1281 del
Codice di Diritto Canonico;

b. la licenza del Vescovo di Locri-Gerace per gli atti di alienazione o pregiudizievoli del patrimonio del valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292;
--

c. la licenza della Santa Sede per gli atti di valore superiore alla somma massima.

Articolo 6 - Il Presidente

Il Presidente, chierico o laico, ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

Il Presidente rappresenta la Fondazione, con firma libera, in giudizio e per qualsiasi attività, anche di fronte a tutti i pubblici uffici, a privati e a terzi in genere, con i più ampi poteri per la ordinaria amministrazione e con quegli ulteriori poteri di straordinaria amministrazione che gli siano conferiti dal Consiglio.

In particolare:

a. provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può disporre, autonomamente, spese fino ad un importo massimo di Euro

5.000,00 (cinquemila/00).

Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione, assicura l'osservanza dello

	statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario. Il Presidente cura, inoltre,	
	le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare	
	rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.	
	Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare, d'intesa con l'Ordinario diocesano, provve-	
	dimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica dello	
	stesso Consiglio, appositamente convocato, entro trenta giorni dall'adozione dei provvedi-	
	menti urgenti.	
	Il Presidente può delegare singoli compiti ad altri Consiglieri.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere di Ammini-	
	strazione più anziano di età.	
	Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione:	
	a. approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale;	
	b. deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;	
	c. deliberare le modifiche dello Statuto;	
	d. predisporre la formulazione e l'indicazione degli indirizzi dell'attività della Fondazione,	
	nonché la valutazione dei risultati della medesima;	
	e. predisporre le variazioni di bilancio;	
	f. deliberare l'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e l'alienazione	
	di beni immobili, entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme canoniche per gli enti ecclesia-	
	stici;	
	g. deliberare la formulazione delle proposte da sottoporre al Vescovo Diocesano perché	
	conceda il proprio nulla osta per gli atti di straordinaria amministrazione o per i quali è	
	richiesta la licenza della Santa Sede;	
	h. elaborare le proposte di modifiche statutarie, con delibera adottata a maggioranza asso-	

luta dei componenti, da sottoporre al Vescovo Diocesano per l'approvazione;

i. predisporre l'emanazione di regolamenti per la disciplina interna della Fondazione,
compreso il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle specifiche
strutture operative di cui dispone la Fondazione, per il raggiungimento delle proprie fina-
lità istituzionali;

j. determinare l'attribuzione e la misura del compenso spettante ai membri dell'Organo di
Controllo;

k. nominare, occorrendo, un Direttore Generale e/o Esecutivo, su proposta del Presidente,
sentito il parere vincolante del Vescovo Diocesano, stabilendone le funzioni, i compiti e la
durata dell'incarico, oltre a determinarne la retribuzione e la qualifica del rapporto;

1. decidere l'assunzione e/o il licenziamento del personale, determinandone il trattamento
giuridico ed economico;

m. adempiere a tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dalla Legge canonica e civile e dal presente Statuto.

Ogni decisione in merito alla eventuale trasformazione o estinzione della Fondazione,
nonché - in tale ultimo caso - la nomina del/i liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio
residuo, ai sensi delle norme di Diritto Canonico e di Diritto Civile vigenti in materia, re-
stano di competenza del Vescovo Diocesano.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, chierici o laici, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque), compreso il Presidente, di cui uno almeno sacerdote, che ne cura l'assistenza spirituale.

E' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione il Direttore della Caritas Diocesana.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno,

entro il 31 dicembre ed il 31 marzo, per deliberare rispettivamente l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, che vengono subito dopo inviati per conoscenza al Vescovo Diocesano, accompagnati da una relazione illustrativa.

Il Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti o il Vescovo Diocesano ovvero l'Organo di Controllo.

Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Vescovo Diocesano, entro trenta giorni, provvederà alla loro sostituzione. Tutti i Consiglieri, nominati in sostituzione dei precedenti nel corso di un mandato, decadono dalla carica insieme agli altri, alla scadenza naturale del mandato originario.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e la sua ricomposizione avviene a norma del presente Statuto.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Vescovo Diocesano, su proposta del Consiglio e dovrà essere sostituito secondo le norme del presente articolo.

Articolo 8 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è di carattere monocratico ed è nominato, dal Vescovo Diocesano,
tra persone di adeguata professionalità, scelte tra le categorie di soggetti di cui all'art.
2397, secondo comma del codice civile, iscritte al Registro dei Revisori Legali istituito
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, il controllo contabile sulla Fondazione nonché com-

piti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e succ. mod. ed integr. ed attesta che il bilancio sociale - ove obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti - sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo medesimo.

L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il componente dell'Organo di Controllo deve partecipare - senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui debbano essere discussi argomenti di valenza economico-finanziaria: lo stesso può comunque essere invitato a partecipare, sempre senza diritto di voto, anche in occasione delle altre sedute.

Articolo 9 - Compensi - esclusione - recesso

Le cariche sociali della Fondazione sono a titolo gratuito, fatta eccezione per il Presidente, al quale sarà possibile corrispondere compensi in proporzione all'attività svolta, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017, ed il componente dell'Organo di Controllo, al quale competerà un compenso secondo le tariffe professionali vigenti.

Per le cariche sociali è possibile prevedere rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse della Fondazione e per l'esercizio del mandato, sempre nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

Fatta salva la facoltà di revoca senza obbligo di motivazione, da parte del Vescovo Diocesano, tutti i componenti degli organi della Fondazione possono, con almeno 3 mesi di preavviso, recedere dalle proprie cariche, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 10 - Esercizio finanziario - Trasparenza

	L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.	
	Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dall'art. 13 del D.L.gs. n.	
	117/2017 e succ. mod. ed integr., tenendo conto delle peculiare natura della Fondazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno approva il bilancio pre-	
	ventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno decor-	
	so.	
	La gestione delle risorse è orientata al criterio di uso parsimonioso dei beni e delle risorse.	
	Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre	
	impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.	
	Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati,	
	debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.	
	E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la	
	vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.	
	Al fine di assicurare la piena conoscibilità della gestione delle risorse e delle attività, la	
	Fondazione pubblica su un proprio sito web o su quello della Diocesi di Locri-Gerace:	
	a. i bilanci approvati, entro 30 giorni dall'approvazione, in open data secondo lo schema	
	definito dal Consiglio di Amministrazione;	
	b. l'elenco dei donatori di contributi superiori a 200 (duecento) euro, previa acquisizione	
	del loro consenso ai fini della normativa vigente in materia di protezione dei dati personar-	
	li;	
	c. l'elenco dei componenti di tutti gli organi della Fondazione;	
	d. le retribuzioni, i curricula, le dichiarazioni dei redditi e patrimoniali, nonché le dichia-	
	razioni relative a conflitti di interesse del Presidente e dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione; il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporterà la decadenza	
	dalle cariche eventualmente ricoperte;	

	e. gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed agli eventuali dirigenti;	
	f. il rendiconto annuale di programmi, attività, raggiungimento degli obiettivi e analisi di impatto delle azioni effettuate.	
	Il bilancio e le altre informazioni richieste dal D. Lgs. n. 117/17 dovranno inoltre essere depositate presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta che lo stesso troverà piena attuazione.	
	Articolo 11 - Estinzione	
	In caso di estinzione, il patrimonio residuo della Fondazione su indicazione del Vescovo Diocesano sarà devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio Nazionale del Registro Unico del Terzo Settore - ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Caritas Diocesana, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità.	
	La Fondazione, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa approvazione del Vescovo Diocesano o su iniziativa autonoma del Vescovo, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell'Organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - ottenuta l'approvazione ministeriale ove prevista - può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.	
	Articolo 12 - Norma Finale	
	La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice di Diritto Canonico, dal codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, dal Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni,	

nonché da ogni altra normativa in materia, correlata alle sue attività e settori di attività.

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad essa si applicano

inoltre le disposizioni del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 (disciplina delle "O.N.L.U.S.") per

quanto non abrogate dalle norme sopra richiamate.

Firmato Francesco OLIVA

VUMBACA Roberto

Rigobert ELANGUI

Mauro GLIOZZI

Marilena FURINA

Silvia Debora CATALANO

RITORIO Rocco

Achille GIANNITTI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Siderno, lì 1 ottobre 2024

File firmato digitalmente dal dott. Achille Giannitti Notaio